

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3320

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PRETI e CASTELLARIN

Annunziata il 25 novembre 1957

Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, sul trattamento degli addetti a Segreterie particolari e Gabinetti di ministri e altre cariche dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! -- L'articolo 1° del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, stabilisce, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato, chiamati a prestar servizio presso le Segreterie particolari e i Gabinetti dei Ministri e Sottosegretari di Stato, una equiparazione delle retribuzioni, ai vari gradi del personale in servizio. In base a tale disposizione i capi di Gabinetto vengono retribuiti con gli emolumenti corrispondenti al grado V (oggi coefficiente 670); segretari particolari con quelli corrispondenti al grado VI (oggi coefficiente 500) e così via, in relazione alle mansioni esplicate dai vari funzionari fino all'ex grado XI (oggi coefficiente 202).

A distanza di anni si può constatare come con tale disposizione di legge si sia consolidata una posizione di svantaggio per funzionari in servizio attivo distaccati a prestar servizio presso gli uffici di cui sopra, perché, se un dipendente statale di grado inferiore al VI assume, ad esempio, l'incarico di segretario particolare, la sua retribuzione rimane quella corrispondente alla qualifica rivestita in servizio, malgrado le maggiori responsabilità e l'aumentato onere di lavoro. Del pari un funzionario direttivo o di concetto di qualifica inferiore all'ex grado VIII, invece degli emolumenti previsti per gli

estranei all'amministrazione, continua a percepire il proprio stipendio con l'unica differenza del massimo delle ore di lavoro straordinario, previsto in 96 ore. Ma vi è anche il caso che agli incarichi, di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260, possono essere chiamati funzionari civili o militari già collocati a riposo. In questo caso il servizio da essi prestato per un periodo talvolta lungo, specie con la qualifica di segretario particolare equivale ad un vero e proprio richiamo in servizio con funzioni superiori od uguali a quelle precedentemente rivestite e ufficialmente riconosciute da un regolare decreto regolarmente registrato alla Corte dei Conti. Il che stabilisce un vero e proprio nuovo rapporto amministrativo fra lo Stato e il funzionario.

Si viene dunque a creare una disparità di trattamento tra funzionari che esplicano identiche mansioni, creando situazioni morali insostenibili in quei casi, non infrequenti, ove alle stesse mansioni vengano preposti un funzionario statale di qualifica inferiore all'ex grado VIII ed un estraneo alla amministrazione.

D'altra parte, se un pensionato dello Stato viene nominato, con decreto registrato alla Corte dei conti, segretario particolare di un

Ministro di Stato o di un Sottosegretario, e tale funzione, equiparata ai fini retributivi a quella svolta dai funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione, egli esercita per un certo numero di anni, è evidente che, cessata tale funzione, l'interessato debba poter perequare la propria pensione allo stipendio che lo Stato stesso ha ritenuto opportuno assegnargli per il servizio svolto nel grado col quale è stato richiamato in servizio.

Le stesse considerazioni valgono per quei funzionari civili o militari pensionati o in servizio, che abbiano esercitato le funzioni di segretario particolare di Presidente di Assemblee legislative.

Appare pertanto opportuno, per un elementare rispetto dei principi di giustizia, modificare parzialmente l'articolo 1° del decreto legislativo luogotenenziale n. 260 del 23 maggio 1945

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 23 maggio 1945, n. 260, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora fra il personale addetto ai Gabinetti e alle Segreterie particolari dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato e dei Presidenti di Assemblee legislative vengano comandati funzionari dello Stato in servizio attivo, la loro retribuzione sarà adeguata, se inferiore, a quella prevista dal comma precedente per gli estranei alla pubblica Amministrazione.

Nel caso invece si tratti di funzionari civili o militari già collocati a riposo, essi potranno chiedere, qualora più favorevole, la riliquidazione della pensione sulla base dell'ultimo stipendio percepito, purché abbiano prestato complessivamente almeno 4 anni di servizio in una delle qualifiche di cui al comma precedente ».

ART. 2.

Alla maggiore spesa si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.